

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 57)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, FIMOGNARI, DELLA PORTA, MIROGLIO, D'AGOSTINI, RUFFINO, SANTONASTASO e SCARDACCIONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1983

Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ripropone il testo approvato dal Senato nella passata legislatura concernente interpretazioni, modificazioni ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica e non approvato dalla Camera (che pure ne aveva iniziato la discussione), per l'intervenuta interruzione della legislatura.

Non si ripetono qui i motivi che sono alla base del provvedimento sia in relazione ad alcune situazioni di categorie di docenti e ricercatori, sia con riferimento all'urgenza di chiarire alcune norme per rendere più chiaro il procedimento concorsuale per i nuovi bandi di concorso.

Si chiede di voler esaminare il presente disegno di legge con le procedure abbreviate di cui all'articolo 81 del Regolamento del Senato.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono apportate le modifiche e integrazioni previste nei successivi articoli, ed ogni menzione di articoli senza altra indicazione si intende riferita allo stesso decreto del Presidente della Repubblica.

## Art. 2.

L'espressione: « a professori della stessa facoltà » di cui all'articolo 9, sesto comma, è sostituita dalla seguente: « in via prioritaria a professori della stessa facoltà ed in mancanza a professori di altra facoltà della stessa università ».

## Art. 3.

All'articolo 11, quarto comma, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) è incompatibile con la carica di rettore, di membro elettivo del consiglio di amministrazione, di direttore di dipartimento e di direttore di corsi per il dottorato di ricerca. È tuttavia consentito ai professori a tempo definito concorrere alla elezione per le predette cariche, qualora si impegnino con espressa dichiarazione ad assumere il regime del tempo pieno contestualmente alla nomina; l'accettazione della carica equivale ad opzione per il regime del tempo pieno, irrevocabile fino alla scadenza dei relativi mandati ».

L'espressione « organi » di cui all'articolo 11, quinto comma, lettera *a*), si estende agli organi che esercitano funzione giurisdizionale o amministrativa di controllo.

All'articolo 11, quinto comma, lettera *b*), dopo le parole: « attività scientifiche e pub-

blicistiche » sono aggiunte le seguenti:  
« comprese relazioni a convegni e conferenze ».

#### Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo 19 non si applicano ai professori universitari che alla data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28, si trovino in posizione di fuori ruolo, avendo superato il settantesimo anno di età, il cui trattamento continua ad essere disciplinato, a tutti gli effetti giuridici, economici, pensionistici e previdenziali dalla normativa attinente alla situazione da essi precedentemente acquisita. Gli atti compiuti in esecuzione del predetto articolo 19 sono privi di efficacia.

#### Art. 5.

Il limite di cui all'articolo 8, secondo comma, non si applica per i trasferimenti a università istituite in data successiva al 1° gennaio 1977, nonchè all'Università di Ancona.

#### Art. 6.

All'articolo 13, primo comma, numero 13), è aggiunta, in fine, la seguente espressione: « o comunque previste da altre leggi presso amministrazioni dello Stato ».

Il secondo comma dell'articolo 13 va interpretato nel senso che non hanno diritto alla limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo in regime a tempo definito che ricoprano una delle cariche accademiche ivi previste compatibili con il loro stato.

Il penultimo comma dell'articolo 13 va interpretato nel senso che tra le possibilità garantite ai professori collocati in aspettativa è compresa la conservazione del titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, conservando il solo elettorato attivo per le elezioni delle cariche accademiche, nonchè la possibilità di far parte delle commissioni giudicatrici nelle quali è prevista la partecipazione dei

professori universitari e di accedere ai finanziamenti erogati dallo Stato o da enti pubblici per la ricerca scientifica.

I professori collocati in aspettativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma, mantengono il regime per il quale hanno optato agli effetti della determinazione del trattamento di quiescenza e delle relative incompatibilità; la nuova opzione può essere esercitata al termine del periodo di aspettativa ed ha effetto dall'anno accademico successivo; tuttavia i professori collocati in aspettativa in regime a tempo pieno possono, allo scadere del biennio di cui al secondo comma dell'articolo 11, optare per il regime a tempo definito.

Le stesse disposizioni si applicano anche ai casi di aspettativa disciplinati dall'articolo 12.

I professori di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale, a modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 4), sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 7, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

#### Art. 7.

All'articolo 34, il terzo, il quarto ed il quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Per gli ulteriori casi di incompatibilità non previsti nel precedente comma, ma contemplati nei precedenti articoli 12 e 13, i ricercatori universitari sono collocati in aspettativa con le stesse modalità stabilite per i professori di ruoli.

Per i trasferimenti dei ricercatori universitari si applicano le norme vigenti per i professori universitari, salvo che per i ricercatori confermati di cui all'articolo 60, per i quali si applicano le stesse norme previste per gli assistenti di ruolo. I trasferimenti avvengono nell'ambito dello stesso raggruppamento; possono altresì avvenire tra raggruppamenti che contengano discipline affini, previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale che deve individuare l'affinità tra discipline comprese tra i due raggruppamenti e verificare

l'esistenza di specifiche pubblicazioni e di attività didattica svolta dal ricercatore prima della domanda.

I posti assegnati per libero concorso possono essere destinati ad essere ricoperti per trasferimento solo nel caso in cui siano stati coperti a seguito della procedura concorsuale e si siano resi disponibili successivamente ».

#### Art. 8.

In attesa della ridefinizione dello stato giuridico di cui all'articolo 7, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e comunque non oltre il 31 dicembre 1984, i ricercatori confermati di cui all'articolo 58, nel rispetto dei doveri e dei compiti, in particolare di quelli didattici e di ricerca, disciplinati dall'articolo 32 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 102 per i ricercatori medici, possono chiedere di svolgere in deroga all'articolo 34 attività professionale e di consulenza esterna; in tal caso il trattamento economico ad essi spettante è ridotto del 25 per cento. Resta comunque escluso l'esercizio del commercio e dell'industria.

Per coloro che abbiano conseguito la nomina a ricercatore confermato prima dell'entrata in vigore della presente legge resta sanata ogni pregressa situazione di effettivo esercizio di attività professionale e di consulenza esterna, applicandosi dalla data di inizio delle predette attività e per corrispondente periodo la riduzione del trattamento economico previsto dal precedente comma.

#### Art. 9.

La classe di stipendio di cui all'articolo 37, terzo comma, è quella indicata dal quinto comma dell'articolo 36 in relazione al secondo comma del medesimo articolo.

Il disposto dell'articolo 53, undicesimo comma, come modificato dall'articolo unico della legge 6 ottobre 1982, n. 725, va interpretato nel senso che restano in ogni caso ferme le decorrenze degli effetti giuridici.

ci e di quelli economici previste nel primo comma dell'articolo 37.

Art. 10.

All'articolo 65, quarto comma, dopo le parole: « rappresentanza di ricercatori universitari » sono inserite le altre: « eletta dai ricercatori stessi ».

Art. 11.

I tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50, primo comma, numero 3), possono, a domanda, da presentarsi non oltre l'espletamento della terza tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, essere inquadrati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari.

Art. 12.

Fatte salve le procedure concorsuali esplesate alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

« Art. 51. - (*Giudizio di idoneità*). — I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da cinque professori ordinari o straordinari e formate con le modalità stabilite nel precedente articolo 45, intendendosi riferito il limite di un terzo dei nominativi da designare al numero dei componenti effettivi.

Ove il numero dei concorrenti alla prova di idoneità per un determinato raggruppamento disciplinare superi le 80 unità, il numero dei professori ordinari o straordinari componenti le commissioni giudicatrici è elevato a sette; è elevato a nove qualora il numero dei candidati superi le 160 unità.

Nelle tornate dei giudizi di idoneità successive alla prima, non possono fare parte delle commissioni i professori ordinari o straordinari che siano stati membri di commissioni in una delle tornate precedenti.

Il giudizio è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato.

Esso è basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato, con riferimento anche a quelli attinenti a discipline affini al raggruppamento per il quale si concorre, e dell'attività didattica da lui svolta. Le commissioni sono tenute a motivare l'eventuale giudizio di non affinità sui titoli presentati.

Nella valutazione dell'attività didattica dovranno essere tenuti in considerazione i giudizi analitici formulati dalle facoltà sull'attività stessa e sulle funzioni svolte dal candidato.

Sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte attestanti il complesso delle attività scientifiche e didattiche svolte. Anche l'eventuale giudizio di inidoneità deve essere motivato.

La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione.

L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale.

Le domande di partecipazione ai giudizi di idoneità devono contenere l'esplicito impegno ad osservare, in caso di giudizio positivo, le norme in materia di tempo pieno, di tempo definito e di incompatibilità previste nel presente decreto.

Per i giudizi di idoneità di coloro che intendono essere associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste la commissione è integrata con la nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio è basato prevalentemente sulla capacità professionale nel campo specifico, dimostrata nell'espletamento dell'attività didattica presso la Scuola ed è integrato da una prova didattica.

Coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione ai giudizi di idoneità possono, ai fini dell'applicazione del precedente comma, integrarla con la dichiarazione che intendono essere associati presso la Scuola. Le stesse disposizioni sulla integrazione con esperti delle commissioni valgono per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario ».

Art. 13.

All'articolo 52:

al primo comma, le parole: « due tornate » sono sostituite dalle seguenti: « tre tornate »;

dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« La terza tornata sarà indetta entro il 31 dicembre 1984 »;

il quinto comma è soppresso;

i commi settimo, ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti:

« Gli aspiranti possono presentare domanda per quel raggruppamento per il quale ritengano di avere maggiori titoli scientifici. La prova di idoneità sostenuta nella prima tornata, in caso di esito negativo, può essere ripetuta a scelta o nella seconda o nella terza tornata per lo stesso o per altro raggruppamento.

I professori incaricati stabilizzati che non presentino domanda di partecipazione neppure alla terza tornata dei giudizi di idoneità, e i professori incaricati ivi compresi gli stabilizzati che avendo partecipato alle due tornate cui hanno diritto non abbiano conseguito il giudizio positivo, decadono dall'incarico, fatto salvo per i professori incaricati stabilizzati quanto previsto dal precedente articolo 24.

Coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità successivamente alla prima tornata devono partecipare al giudizio indetto con la seconda o con la terza tornata; ove in una delle predette tornate non conseguano l'idoneità decadono dall'incarico »;



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'undicesimo comma è soppresso;  
dopo il dodicesimo comma è aggiunto  
il seguente:

« I professori incaricati conservano le funzioni svolte ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, e relativo trattamento economico maturato, anche se nominati professori associati, fino al termine dell'anno accademico nel quale verrà espletata l'ultima tornata dei giudizi di idoneità ».

## Art. 14.

All'articolo 53:

all'ottavo comma, le parole: « entro tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni »;

al nono comma, le parole: « nel termine di tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine di due anni », e dopo le parole: « con preferenza per le facoltà e corsi di laurea di nuova istituzione » sono aggiunte le seguenti: « procedendo in primo luogo all'assegnazione di coloro che sono stati giudicati idonei nella prima tornata, quindi di coloro che sono stati giudicati idonei nella seconda tornata, infine degli idonei nella terza tornata ».

## Art. 15.

All'articolo 58:

al primo comma, sono soppresse le parole: « che, al momento dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28, risultano aver maturato agli effetti legali due anni di servizio »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Hanno titolo a partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a ricercatore gli appartenenti alle categorie di cui al precedente primo comma in servizio nelle predette categorie alla data del 31 ottobre 1979 che abbiano maturato almeno due anni anche non continuativi di effettivo servizio entro l'anno accademico 1981-1982, ovvero abbiano maturato almeno sei mesi continuativi di effettivo servizio entro l'anno accademico 1979-1980 ».

## Art. 16.

All'articolo 61 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non possono far parte delle commissioni per la seconda tornata dei giudizi di idoneità a ricercatore i professori ufficiali che siano stati componenti di commissione nella prima ».

## Art. 17.

All'articolo 71:

alla fine dell'ultimo comma, le parole: « e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori » sono sostituite dalle seguenti: « e insegnanti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, purchè non superino il numero dei vincitori dei concorsi per l'attribuzione di borse di studio di cui al successivo articolo 75 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I dipendenti di enti pubblici possono ottenere l'esonero totale dal servizio qualora ciò sia consentito dalle disposizioni di stato giuridico. Gli insegnanti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado possono ottenere esoneri parziali con le modalità di cui all'articolo 14, nono comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 ».

## Art. 18.

All'articolo 75, il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Tutti coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 e nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 70, hanno diritto alla borsa di studio purchè rientrino nelle condizioni di reddito personale fissate nel primo comma del presente articolo. L'importo della borsa di studio è elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca ».

## Art. 19.

All'articolo 84:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al dipartimento afferiscono i professori, gli assistenti di ruolo, i ricercatori, il personale amministrativo, tecnico e bibliotecario e ausiliario, del settore di ricerca, degli insegnamenti e delle attività connesse al dipartimento stesso. Al singolo professore, assistente di ruolo o ricercatore è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti o istituti »;

al quarto comma, le parole: « dai professori di ruolo e dai ricercatori » sono sostituite dalle seguenti: « dai professori di ruolo, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento »;

al penultimo comma, le parole: « e due ricercatori » sono sostituite dalle seguenti: « , due ricercatori e un assistente del ruolo ad esaurimento, ove siano afferiti al dipartimento almeno tre appartenenti a tale ultimo ruolo »;

all'ultimo comma, la parola: « seconda » è sostituita dalla seguente: « terza ».

## Art. 20.

All'articolo 88, quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fa parte del consiglio di istituto anche una rappresentanza del personale non docente in numero non superiore a due rappresentanti secondo modalità da definire nel regolamento previsto dal successivo sesto comma; analogamente e con gli stessi criteri fa parte del consiglio di dipartimento un rappresentante dei non docenti ».

## Art. 21.

All'articolo 91, il quarto ed il quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Sono consentite forme di convenzione tra università italiane e università di paesi stranieri per attività didattico-scientifiche

integrate e per programmi integrati di studio degli studenti nonchè per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità.

Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello degli affari esteri e del tesoro. Il decreto di autorizzazione determinerà anche i finanziamenti destinati a questi scopi da prelevarsi da apposito capitolo di bilancio ».

#### Art. 22.

All'articolo 98, il settimo comma è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio universitario nazionale così composto si rinnova ogni tre anni. I componenti non possono far parte del Consiglio universitario nazionale più di due volte consecutive, a qualsiasi titolo, considerandosi anche l'appartenenza alla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

#### Art. 23.

All'articolo 100 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato e a ricercatore, possono presentare domanda di inquadramento anche alle università per le facoltà istituita nell'ultimo decennio dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero per le facoltà che nello stesso periodo hanno istituito nuovi corsi di laurea per le discipline previste dai piani di studio di tali corsi, nonchè alla Università di Ancona. Le facoltà possono formulare la corrispondente richiesta, limitatamente alle discipline previste per esse nello statuto, ai sensi del precedente articolo 53, sesto comma.

I professori associati ed i ricercatori già inquadrati a seguito della prima tornata dei

giudizi di idoneità possono chiedere il trasferimento alle università di cui al precedente comma con l'osservanza delle disposizioni previste per i trasferimenti degli assistenti di ruolo ».

Art. 24.

All'articolo 102, ultimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Assumo altresì, per quanto concerne l'assistenza, i corrispondenti diritti e doveri ivi compresi quelli previsti nelle disposizioni dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ».

Art. 25.

All'articolo 103, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Il disposto del precedente articolo 53 deve intendersi nel senso che i professori incaricati dei corsi già funzionanti nelle sedi universitarie della Tuscia e di Cassino possono presentare domanda per altra sede universitaria allorchè nelle sedi predette non siano stati attivati i corsi di laurea a cui afferiscono gli insegnamenti compresi nel raggruppamento per il quale è stato conseguito il giudizio di idoneità o in raggruppamento affine. La chiamata da parte del consiglio di facoltà cui è stata presentata la domanda per l'inquadramento costituisce atto dovuto a tutti gli effetti ».

Art. 26.

La seconda parte dell'articolo 111, a partire dall'espressione: « coloro che », è sostituita dalla seguente: « coloro che prima della nomina in ruolo abbiano maturato un triennio di incarico di insegnamento anche nei corsi di cui all'ultimo comma dell'articolo 103 ».

Art. 27.

Gli assistenti ordinari divenuti professori associati di ruolo a seguito del superamento dei giudizi di idoneità possono rimanere

in servizio, oltre il limite di età previsto, sino al completamento del triennio per la conferma in ruolo.

Art. 28.

Il disposto dell'articolo 113, primo comma, seconda parte, va interpretato nel senso che esso si applica ai soli professori già di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 29.

All'articolo 114, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Fino all'espletamento della terza tornata dei giudizi di idoneità, gli insegnamenti rimasti vacanti per qualsiasi ragione e per i quali sia comprovata la impossibilità di chiamata di professori associati, possono essere conferiti per supplenza, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, esclusivamente a professori ordinari e straordinari, a professori associati, ovvero a professori incaricati stabilizzati, anche al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo 9, semprechè, per l'insegnamento che si intende ricoprire per supplenza, ove non esista, sia stato richiesto il posto di ruolo ».

Art. 30.

Il disposto dell'articolo 116, secondo comma, si intende applicabile fino all'espletamento delle tornate dei giudizi di idoneità a professore associato, semprechè non sia possibile provvedere con le supplenze previste dall'articolo 114.

Art. 31.

Sono ammessi alla prima tornata dei giudizi di idoneità per professore associato coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50, abbiano presentato la relativa domanda di ammissione al giudizio entro il 14 marzo 1981.

## Art. 32.

Nei concorsi a posti di professore universitario ordinario non si può far parte delle commissioni giudicatrici per due volte consecutive.

La stessa disposizione si applica anche nei concorsi a posti di professore associato.

## Art. 33.

I decreti di nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la nomina a professore universitario di ruolo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sono immediatamente impugnabili anche dai candidati.

## Art. 34.

Negli stessi limiti e con le stesse modalità previste dall'articolo 4, il Ministro della pubblica istruzione può riservare una percentuale di posti di professore universitario associato per chiamata diretta di cittadini italiani che occupino una corrispondente posizione in università o in qualificati centri di ricerca stranieri.

La qualificazione della istituzione e dei centri di ricerca stranieri e la corrispondenza della posizione sono accertate con le stesse modalità di cui al dodicesimo comma dell'articolo 103.

Per i ricercatori universitari una stessa percentuale di posti calcolata sul numero complessivo di quelli messi a concorso è riservata ai cittadini italiani che comprovino di aver svolto attività di ricerca presso università o qualificati centri di ricerca stranieri.

I relativi concorsi si svolgono su scala nazionale. Le commissioni sono composte da due professori ordinari e straordinari ed uno associato estratti a sorte, gli ordinari su sei nominativi, e l'associato su tre nominativi designati dal Consiglio universitario nazionale per ciascun raggruppamento.

I vincitori sono nominati ricercatori con il loro consenso su chiamata delle facoltà che intendono avvalersi dei risultati del concorso.

In mancanza, le nomine dei vincitori sono disposte dal Ministro della pubblica istruzione presso università di nuova istituzione.

Il disposto del predetto articolo 4 si applica anche ai cittadini italiani.

#### Art. 35.

**In attesa del riordinamento della scuola autonoma di ostetricia nel contesto della riforma della facoltà di medicina, i direttori di scuole autonome di ostetricia di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono immessi nel ruolo dei professori ordinari ed assegnati alle università cui spetta la vigilanza delle scuole autonome, operando ai fini della didattica e della correlata attività assistenziale presso la scuola autonoma di ostetricia nella quale prestano o prestavano servizio sino all'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti di direttore.**

Alla cessazione di tale utilizzazione la facoltà determina, nell'ambito del relativo raggruppamento, la disciplina di insegnamento di tali professori.

#### Art. 36.

I limiti inderogabili di spesa previsti nella gestione finanziaria ed amministrativa delle università e dei dipartimenti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dallo schema-tipo di regolamento di amministrazione e contabilità approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, sono adeguabili con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

L'indennità di carica per i rettori e i direttori delle università e degli istituti superiori e quella per i professori designati a supplire i rettori nei casi di loro impedi-



mento o assenza, previste rispettivamente dal terzo comma dell'articolo 7 e dal secondo comma dell'articolo 8 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

I relativi oneri sono a carico dei bilanci universitari.

#### Art. 37.

Le università possono partecipare a consorzi o a società per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico in tutti i casi in cui disposizioni legislative consentano la partecipazione agli stessi da parte di enti di ricerca o di enti pubblici, a condizione che:

a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica;

b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico;

c) sia assicurata la partecipazione paritaria dell'università nell'impostazione dei programmi di ricerca;

d) le relative iniziative fruiscono di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali od esteri;

e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle università di appartenenza.

La partecipazione dell'università è deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio dei revisori, ed approvata dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio universitario nazionale.

## Art. 38.

Il quindici per cento dei proventi delle prestazioni dei contratti e delle convenzioni di ricerca di cui all'articolo 66 e il quindici per cento dei compensi comunque dovuti anche a titolo privato a professori universitari ed a ricercatori universitari per lo svolgimento di attività scientifiche espletate al di fuori dei compiti istituzionali affluiscono ad un fondo unico di ateneo destinato esclusivamente al potenziamento delle attrezzature scientifiche dei dipartimenti e delle università.

L'impiego di tali fondi è deliberato dal consiglio di amministrazione su conforme parere del senato accademico sentite le commissioni scientifiche di cui all'articolo 65, terzo comma.

Ai fini di cui ai precedenti commi i professori universitari ed i ricercatori universitari devono comunicare al rettore gli incarichi di ricerca ricevuti.

Il limite del trenta per cento stabilito dall'articolo 66, terzo comma, è elevato al quarantacinque per cento.

## Art. 39.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.